

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI

Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577

Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

Direttore Generale: Dott.ssa Marinella D’Innocenzo

Decreto Presidente Regione Lazio n. T00204 del 03.12.2020

Deliberazione n. 1/D.G. del 07/12/2020

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

STRUTTURA PROPONENTE	
<i>UOC AMM.NE DEL PERS. DIPENDENTE A CONVENZIONE E COLLABORAZIONI</i>	
Oggetto: Convenzione per attività libero professionale svolta dal Dott. Francesco Croce presso la Casa di Cura <i>Paideia</i> di Roma, nella disciplina di urologia. Estensore: Dott.ssa Ammendola Antonella Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n.165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii. Responsabile del Procedimento: Dott. Ammendola Antonella Data 27/12/2022 Firmato elettronicamente da Ammendola Antonella Il Dirigente: Dott. Serva Ornella Data 27/12/2022 Firmato elettronicamente da Serva Ornella Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico. Voce del conto economico su cui imputare la spesa: Autorizzazione: Senza impegno di spesa Data Dott.ssa Antonella Rossetti	
Parere del Direttore Amministrativo favorevole ☒ Data 28/12/2022	Dott.ssa Anna Petti non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) ☐ Firmato elettronicamente da Petti Anna
Parere del Direttore Sanitario favorevole ☒ Data 28/12/2022	Dott.ssa Assunta De Luca non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto) ☐ Firmato elettronicamente da De Luca Assunta

**IL DIRIGENTE DELLA
UOC AMM.NE DEL PERS. DIPENDENTE A CONVENZIONE E COLLABORAZIONI**

PREMESSO che la struttura sanitaria autorizzata non accreditata, Casa di Cura Paideia con sede legale in Roma – via G. Fabbroni n. 6 - con nota del 12.12.2022 agli atti dell'ufficio competente, ha richiesto l'attivazione di un rapporto di convenzione con la ASL di Rieti rappresentando l'esigenza di avvalersi della collaborazione del Dott. Francesco Croce, Dirigente medico della UOC di Urologia della ASL di Rieti, in rapporto di lavoro esclusivo;

VISTE le tariffe proposte dal Dott. Francesco Croce per le prestazioni da rendere presso la Casa di Cura sopra citate come riportate nella allegata convenzione;

VISTO l'art. 115 comma 1 lettera c) del vigente CCNL della Dirigenza Medica che individua le modalità di svolgimento dell'attività libero professionale intramuraria ed al comma 3 lett. c) prevede la *“partecipazione ai proventi di attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, in strutture di altra azienda del SSN o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione con le stesse”*;

VISTO:

- il DCA n. U00110 del 11/04/2017 avente ad Oggetto: *“Piano Regionale per il Governo delle Liste d'Attesa 2016-2018”* che, in continuità con la programmazione precedente, al punto 6) *“coordinamento interventi regolatori nei confronti delle Aziende in merito alle attività di Libera Professione Intramoenia con particolare riferimento a quanto previsto dalla Legge Balduzzi n.189/2012”* sottolinea la necessità di *“verifiche sull'utilizzo dei finanziamenti destinati alla realizzazione o ristrutturazione degli spazi aziendali interni e delle acquisizioni tramite acquisto o locazione (privati) e stipula convenzioni (pubblici) per spazi ‘esterni’”*;
- l'art. 14, comma 2, del CCNL dell'Area Sanità, triennio 2016/2018 stabilisce che *“L'Azienda deve intraprendere tutte le iniziative previste dalle vigenti disposizioni legislative nazionali e dalle direttive regionali per consentire ai dirigenti (dipendenti dell'Azienda con rapporto di lavoro esclusivo, ai sensi dell'art. 15 quinquies del d.lgs. n.502/1992) l'esercizio della Libera Professione Intramuraria”*;
- il Regolamento Aziendale per la disciplina dell'Attività Libero-Professionale Intramuraria” approvato con deliberazione n.1122/2019 ed in particolare l'art. 2 che enuncia tra le finalità della Libera Professione Intramuraria:
 - *“garantire il diritto all'esercizio della libera professione e valorizzare il ruolo e le opportunità professionali della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria;*
 - *rafforzare la capacità competitiva e l'affidabilità dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Rieti non solo sul mercato dei servizi garantiti e finanziati dal SSN in concorrenza con le strutture private, ma anche sul mercato più generale dei servizi sanitari”*;
 - l'art 20 del citato Regolamento - *Attività Libero Professionale Ambulatoriale in Spazio Privato (c.d .intramoenia “allargata”)* che al primo capoverso recita *“...l'Attività Libero Professionale dovrebbe essere svolta, in relazione agli spazi disponibili, e con le stesse attrezzature dedicate all'attività istituzionale, nelle more del reperimento degli spazi dedicati e delle necessarie attrezzature, qualora in questa prima fase di attuazione, emergesse dalla ricognizione straordinaria degli stessi una insufficienza di attrezzature e/o spazi disponibili per l'Attività Libero Professionale intramoenia, la stessa può essere autorizzata presso Studi Privati di professionisti collegati in rete con il sistema ReCUP e presso Strutture Private non Accreditate”*;

VISTO il DCA U00440 del 18.12.2014 avente ad oggetto *“Nuove linee guida regionali sull'attività libero professionale intramuraria”* ed in particolare l'art. 18, commi 6,7 e 8 che espressamente recita:

Oggetto: Convenzione per attività libero professionale svolta dal Dott. Francesco Croce presso la Casa di Cura Paideia di Roma, nella disciplina di urologia.

“Le tariffe per prestazioni ambulatoriali e di ricovero devono, pertanto, essere calcolate sulla base dei seguenti parametri:

- *onorario del professionista e dell'equipe;*
- *costo orario per il personale di supporto diretto;*
- *quota del 5% del fondo di perequazione;*
- *quota di ristoro dei costi aziendali diretti ed indiretti comprensivo della quota destinata all'eventuale remunerazione del personale di collaborazione nelle modalità previste dall'art. 13 delle presenti linee guida;*
- *imposte e contributi;*
- *ulteriore quota del 5% del compenso del libero professionista da vincolare ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste di attesa, anche con riferimento alle finalità di cui all'art. 2, comma 1 dell'accordo sancito il 18.11.2010 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.*

Di tali costi l'Azienda è tenuta a garantire informativa alle OO.SS.

I tariffari sono definiti dalla Commissione Paritetica con i professionisti delle diverse aree professionali dell'azienda e, quindi, approvati dalla stessa Commissione.”

RILEVATO che l'Azienda, in osservanza delle vigenti disposizioni legislative nazionali e delle direttive regionali in materia ha attuato, con esito infruttuoso, apposite procedure di ricognizione e reperimento di spazi ulteriori rispetto a quelli già utilizzati e non più sufficienti, idonei e conformi ai requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie, al fine di garantire ai propri dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria;

DATO ATTO per quanto sopra che, allo stato, sebbene le iniziative intraprese dall'Azienda, le strutture aziendali all'uopo individuate non risultano più sufficienti a consentire a tutto il personale in rapporto esclusivo lo svolgimento dell'ALPI e che, pertanto, oltre all'esercizio della Libera Professione intramuraria cd. *pura*, presso le sedi aziendali, si rende necessario prevedere l'esercizio della Libera Professione c.d. *allargata*, presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate anche presenti nei territori vicini a quelli afferenti alla ASL di Rieti al fine di favorire il maggior livello possibile di ALPI ai professionisti che abbiano optato per il regime di esclusività anche in un'ottica di strategia aziendale volta a mantenere il personale in servizio ed arginare il fenomeno della mobilità verso altre Aziende sanitarie;

VISTO l'art. 20 del sopra citato Regolamento Aziendale in materia di Attività Libero-Professionale Intramuraria che recita “...*A tale scopo il professionista è tenuto a sottoscrivere con l'Azienda una convenzione annuale, sulla base dello schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 13/03/2013.*

L'Azienda sottoscrive l'atto convenzionale per lo svolgimento dell'Attività Libero Professionale presso la struttura privata ed il professionista viene autorizzato secondo la procedura.

Nelle more dell'attuazione a regime di quanto sopra stabilito (reperimento spazi ed attrezzature), il personale dirigente che intende utilizzare studi professionali, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Azienda, per lo svolgimento dell'attività ambulatoriale nel rispetto delle norme che regolano l'esercizio dell'intramoenia, inoltra alla U.O.C. Amministrazione del Personale richiesta di autorizzazione”;

“gli spazi ambulatoriali esterni acquisiti ai sensi dei precedenti commi devono corrispondere ai criteri di congruità ed idoneità per l'esercizio dell'attività sanitaria”;

Oggetto: Convenzione per attività libero professionale svolta dal Dott. Francesco Croce presso la Casa di Cura Paideia di Roma, nella disciplina di urologia.

PRESO ATTO che l'Attività Libero-Professionale Intramoenia svolta utilizzando strutture private, ai sensi del art. 1, comma 3 del Decreto-legge n. 158/2012, convertito in legge n. 189/2012, è autorizzabile in via residuale, sino a che lo permette la normativa vigente ed il Regolamento aziendale;

CONSIDERATO che, accertata la mancanza di spazi adeguati, l'Azienda intende, per quanto sopra, procedere alla stipula di una Convenzione tra l'Azienda Sanitaria di Rieti e la Casa di Cura Paideia, con sede legale in via G. Fabbroni n. 6 - Roma, secondo lo schema allegato al presente atto;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, procedere alla sottoscrizione della Convenzione, di cui all'allegato 1) che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;

VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa:

DI STIPULARE, fatte salve eventuali determinazioni contrarie della Regione Lazio, apposita convenzione tra l'Azienda Sanitaria di Rieti e la Struttura Privata autorizzata non accreditata denominata Casa di Cura Paideia, con sede legale in via G. Fabbroni n. 6 - Roma, per prestazioni libero professionali, in regime di ricovero e ambulatoriale, rese dal Dott. Francesco Croce Dirigente medico della UOC di Urologia della ASL di Rieti;

DI ATTIVARE la Convenzione, di cui all'allegato 1) che costituisce parte integrale e sostanziale del presente provvedimento, tra l'Azienda Sanitaria di Rieti e la Struttura Privata autorizzata non accreditata denominata Casa di Cura Paideia, con sede legale in via G. Fabbroni n. 6 - Roma, per prestazioni libero professionali, in regime di ricovero e ambulatoriale, rese dal Dott. Francesco Croce Dirigente medico della UOC di Urologia della ASL di Rieti;

DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.lgs. 14.03.2013 n.33

in oggetto

☐

per esteso

☐

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l'osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all'art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell'Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell'art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

Dato atto che:

- il presente provvedimento è sottoscritto dal Direttore Amministrativo, ai sensi e per gli effetti della Deliberazione del Direttore Generale n. 3/DG/2020 del 07.12.2020 con la quale è stata conferita apposita e formale delega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. allo svolgimento delle funzioni vicarie di Direttore Generale al Direttore Amministrativo, Dott.ssa Anna Petti, nei casi in cui dovessero ricorrere i presupposti di vacanza o assenza del Direttore Generale:

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Per il Direttore Generale
Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Anna Petti